

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Catania, li

25 GEN. 2022

ORDINE DI SERVIZIO n° 5 /2022

Oggetto: Regolamento ripartizione incentivo ai sensi dell'art.113 comma 2 del d.lgs. n.50/2016

Per norma e conoscenza di tutto il personale si rende noto che, con delibera del Gestore n. 5 del 24.01.2022, è stato adottato il Regolamento di cui all'art.113 comma 2 del d.lgs. 50/2016, che si allega al presente ordine di servizio.

Il Direttore Generale
Dott. ing. Salvatore Fiore



DA



Allegato sub A) alla delibera n. 5 del 24 GEN. 2022

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILI
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA**

**Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo
113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.**



- Visto l'articolo 113 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e successive modifiche;
- Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»;
- Visto che l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha modificato la disciplina degli incentivi contenuta nell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006;
- Visto l'obbligo di emanare un regolamento per la ripartizione degli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il parere rilasciato dall'Avvocatura Distrettuale dello stato e introitato al prot. FCE al n. 3724 del 31/03/2021;
- Vista la necessità di adeguare il previgente regolamento adottato con delibera del Gestore n.817 del 31/10/2017,;
- Vista la nota informativa prot. n. 9550 del 15/09/2021 della G. G. Ferrovia Circumetnea, indirizzata alle OO.SS.;
- Vista la Linea guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni approvata dall'ANAC con Delibera n. 1007 del 11/10/2017

A d o t t a

il seguente regolamento:



Art. 1

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., - di seguito denominato «codice» - e della linea guida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvata dall'ANAC con delibera n.1007 del 11/10/2017 e si applica nei casi di prestazione "*ratione officii*" per la realizzazione di opere o di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno dell'Amministrazione.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi interventi sono posti a base di gara.

4. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli appalti per servizi e forniture finanziati anche mediante spese correnti di funzionamento, a condizione che l'appalto sia affidato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica effettivamente comparativa e non a seguito di affidamento diretto. Ove i lavori di manutenzione assumano la natura di appalto di servizi, nonché nel caso di appalti di servizi e forniture l'erogazione degli incentivi è subordinata all'avvenuta nomina del direttore dell'esecuzione.

Art. 3


Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per le attività di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 113 comma 3, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo lordo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori, servizi e forniture da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al precedente punto 1 è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 4, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo sarà destinato alle finalità di cui all'art. 113 c.4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo intervento.

Art. 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 113, comma 2 del codice sono effettuati con provvedimento del Gestore Governativo ovvero ove delegato dal Direttore Generale su proposta del Dirigente competente, garantendo una opportuna rotazione tra il personale che tenga conto delle professionalità disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. L'incarico può essere modificato o revocato in ogni momento su proposta del responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Il Direttore Generale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare, su indicazione del responsabile del procedimento e con parere positivo del dirigente competente, l'elenco nominativo del personale interno che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti, aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, incaricati e che abbiano partecipato allo svolgimento delle funzioni inerenti le seguenti attività:
 - a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) attività di valutazione preventiva dei progetti;



- c) attività di carattere amministrativo, organizzativo e legale consistente nell'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) attività di responsabile unico del procedimento;
- e) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) attività di collaudatore statico.
- h) attività di carattere tecnico;
- i) attività di carattere economico – finanziario;

5. Il personale che partecipa nelle varie fasi svolgerà l'incarico in ragione dell'appartenenza ad un determinato ufficio (*ratione officii*) e non per il possesso di particolari qualità (*intuitu personae*), per cui la prestazione costituisce una modalità di svolgimento del pubblico impiego che potrà essere svolta anche al di fuori dell'orario di lavoro, senza che questo comporti la possibilità di remunerazione a titolo di lavoro straordinario, restando tuttavia valido il trattamento remunerativo derivante da missione e/o da trasferta.

Art. 5

Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Direttore Generale su proposta del Responsabile Unico del Procedimento e con parere positivo del dirigente competente, tenuto conto della effettiva partecipazione, delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti incaricati, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività, secondo la seguente ripartizione:

		programmazione della spesa per investimenti	valutazione preventiva		predisposizione e controllo delle procedure di gara fino alla stipula del contratto	esecuzione dei contratti pubblici	
			verifica progetti	validazione progetti		Fino al Collaudo	Collaudo
A	RUP	2,0%	1,0%	2,0%	3,0%	10%	2,5%
B	Supporto al RUP con competenze di carattere tecnico	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	6,0%	1,0%
C	Supporto al RUP con competenze di carattere amministrativo, organizzativo e legale	0,5%	0,5%	1,0%	5,0%	10,0%	3,0%
D	Supporto al RUP con competenze di carattere economico-finanziario.	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	0,8%	0,2%
E	Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	x	x	x	x	30,0%	6,0%
F	Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	x	x	x	x	x	8,0%
G	Collaudatore statico	x	x	x	x	1,5%	0,5%

Per le attività di cui sopra, l'importo da porre a base del calcolo dell'incentivo è quello lordo posto a base di gara al quale vanno sommati gli importi delle varianti.

Per gli incaricati delle attività di supporto al RUP con competenze di carattere amministrativo, organizzativo e legale di cui al punto C) la percentuale complessiva del 20% prevede la seguente ripartizione:

C.1 supporto legale per una percentuale pari al 10 %;



- C.2 supporto amministrativo *per una percentuale pari al 6 %*;
- C.3 supporto organizzativo *per una percentuale pari al 4 %*;

Per gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori o della direzione dell'esecuzione di cui al punto E) la percentuale complessiva del 36%, qualora le attività prevedano più figure professionali prevede la seguente ripartizione.

- E.1 direttore dei lavori, *per una percentuale pari al 18 %*;
- E.2 direttori operativi, *per una percentuale complessiva pari al 8 %*;
- E.3 ispettori di cantiere, *per una percentuale complessiva pari al 2 %*;
- E.4 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, *per una percentuale pari al 8%*.

Qualora uno o più soggetti incaricati, elencati nella tabella precedente (in particolare all'interno dei gruppi B, C, D, E) non siano nominati o, pur essendo nominati non partecipano allo svolgimento delle predette attività, anche nell'ambito di un periodo di tempo limitato, non conseguendo pertanto il diritto alla corresponsione dell'incentivo, la quota parte di incentivo loro spettante verrà ripartita tra le rimanenti figure all'interno dello stesso gruppo.

Nel caso di funzioni svolte contemporaneamente da più soggetti, la quota di incentivo, se non diversamente e motivatamente specificato ed approvato, verrà divisa in parti uguali fra tutti gli appartenenti al gruppo. Se nel corso della prestazione più soggetti si sono avvicendati nello svolgimento degli incarichi, la quota di incentivo viene suddivisa tra gli stessi soggetti in base all'attività lavorativa effettivamente svolta e certificata dal Responsabile del Procedimento.


Qualora manchi o non svolga attività una o più delle figure indicate, la percentuale non assegnata andrà proporzionalmente ripartita sulle altre figure.

2. Fasce

- a. Per lavori, servizi e forniture di importo a base di gara compreso tra € 500.000 e fino a euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
- b. Per lavori, servizi e forniture di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 e euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,9%;
- c. Per lavori, servizi e forniture di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 e euro 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%;
- d. Per lavori, servizi e forniture di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 e euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,7%;
- e. Per lavori, servizi e forniture di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6%.

3. Per progetti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), è possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sotto progetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);



- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal Direttore Generale a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento, con parere positivo del dirigente competente.

5. Destinatari

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che, a seguito dell'incarico di cui al comma 1, assumono, in rapporto alla singola attività specifica la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività e partecipano allo svolgimento delle predette attività.

6. I RUP competenti a disporre la ripartizione dell'incentivo, sono tenuti a documentare le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati.

Art. 6

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
 - a. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori;
 - b. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del d. lgs. 50/2016 s.m.i.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Le prestazioni oggetto del presente regolamento, con particolare riferimento a quelle prestate al personale interno di supporto al RUP, devono essere svolte con tempestività e comunque nei modi e tempi richiesti dal RUP che cura l'intervento senza procurare pregiudizio alle attività che rientrano nei doveri di ufficio del personale interno al quale è stato conferito l'incarico.

Art. 7

Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal direttore generale previa verifica da parte del dirigente competente dei contenuti della relazione predisposta dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Gli importi in oggetto sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.



Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo che non possono essere erogate al personale costituiscono economie.

2. Modalità di erogazione

A ciascun dipendente, rientrante tra coloro i quali spetta l'incentivo previsto dalla legge, verrà erogato, nel corso dell'anno di riferimento, un importo massimo non superiore al 50% del proprio "trattamento economico complessivo lordo annuo"

Si specifica che per "trattamento economico complessivo lordo annuo" si intende la somma degli elementi fissi della retribuzione di cui al punto 1 e 2 dell'art.3 dell'accordo nazionale autoferrotranvieri 27-12-2000 ed eventuali altri trattamenti accessori aventi carattere fisso e continuativo per 14 mensilità (oggi non presenti), al netto degli eventi straordinari.

Ciò significando che variazioni alla normale retribuzione dovute per eventi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: maternità - malattia - aspettativa - permessi non retribuiti - eventuali prestazioni straordinarie, non faranno variare la retribuzione lorda annua né in negativo né in positivo.

Invece le variazioni derivanti dall'incremento degli scatti di anzianità o dalla variazione parametrica verranno considerate per la determinazione del "trattamento economico complessivo lordo annuo".

Quindi il trattamento complessivo lordo annuo sarà determinato dalla effettiva retribuzione base del singolo lavoratore per le 14 mensilità, da riproporzionare per i mesi effettivi di lavoro, mentre l'importo max erogabile per l'incentivo eventualmente spettante, è costituito dal 50% dell'importo come sopra determinato.

3. Annualità di retribuzione da prendere in considerazione

Il trattamento complessivo lordo annuo da prendere in considerazione ai fini del pagamento degli incentivi al personale avente titolo è riferito al momento dell'effettiva prestazione e non al pagamento degli incentivi.

4. Imputazione anno di competenza

Avendo necessità di stabilire con esattezza l'anno di competenza degli importi da erogare a titolo di incentivo, si specifica che si prenderà a riferimento la data di sottoscrizione del "certificato di pagamento" debitamente compilato e sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Ciò a prescindere dal momento dall'effettivo pagamento che, a cavallo di anni, potrebbe avvenire nell'anno successivo.

5. Superamento della quota max di incentivo pro-capite per l'anno di competenza


In caso di superamento della quota massima d'incentivo maturata dal dipendente, ma non erogata per raggiungimento del limite di legge nell'anno di riferimento, tali quote costituiranno economia di spesa come previsto per legge.

Art. 8

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente competente redige ed invia al direttore generale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei lavori, servizi e forniture affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori affidati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.



Art. 9

Entrata in Vigore e applicabilità

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data della sua adozione con delibera del Gestore.

Il presente regolamento trova applicazione, a partire dalla data della sua adozione per tutti gli interventi finanziati con fondi di esercizio, per la sola parte non ancora oggetto di emissione di stato di avanzamento o, ove non presente, per le attività non ancora eseguite a quella data. A tal riguardo si evidenzia che per i predetti interventi dovrà essere predisposto un quadro economico che preveda le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo.

Per le procedure finanziate con fondi di investimento, che pertanto prevedono già l'erogazione di incentivi, il regolamento trova applicazione laddove non sia ancora nominato il RUP e/o l'ufficio di supporto al RUP, mentre in caso contrario si applicherà il regolamento previgente.

Rimangono comunque applicabili i principi generali del presente regolamento, laddove non in contrasto con il regolamento previgente.

Il Gestore
Direttore Generale TPL
Dott. Angelo Mautone



Firmato digitalmente da
ANGELO MAUTONE
C = IT
O = MiMS

